

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BROSIO, ARENA, BALBO, BONALDI, PREMOLI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1972

Estensione della competenza ad esercitare il credito navale
agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine
ed aumento dei limiti d'impegno

ONOREVOLI SENATORI. — Le leggi che disciplinano le varie forme di credito a medio termine agevolato (alberghiero, artigiano, commerciale, fondiario, industriale, ecc.) prevedono — come noto — la possibilità per i destinatari dei finanziamenti di ricorrere a più istituti che si trovano, quindi, ad operare in concorrenza fra loro.

L'unica eccezione è attualmente rappresentata dal credito navale, che può essere concesso soltanto dall'apposita sezione autonoma costituita presso l'Istituto mobiliare italiano.

Con il presente disegno di legge, che affronta per il credito navale il problema della pluralità degli istituti mutuanti, si intende ovviare a tale anacronistica situazione.

In realtà, la questione fu già proposta in sede parlamentare, durante la discussione della legge 30 maggio 1970, n. 379, con la quale veniva rifinanziata la precedente legge

sul credito navale. In tale occasione venne riconosciuta l'opportunità di estendere la possibilità di effettuare gli interventi creditizi considerati a più istituti.

Peraltro, per la fretta di far passare il provvedimento, esso venne approvato nel testo originario anche se la Camera, nella seduta del 21 maggio 1970, votò un ordine del giorno accettato come raccomandazione dal Ministro, con il quale si impegnava il Governo a predisporre un provvedimento per l'estensione di cui trattasi.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, ispirandosi all'ordine del giorno a suo tempo votato in Parlamento, stabilisce che le operazioni di credito navale possano essere effettuate, come per tutti gli altri tipi di credito mobiliare, oltre che dall'apposita sezione dell'IMI anche dal complesso degli istituti a medio termine che, operando nel

campo del credito industriale, già dispongono delle attrezzature e dell'esperienza necessaria per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore navale.

I vantaggi che deriverebbero ai suddetti operatori, dal fatto di poter disporre di più istituti in concorrenza fra loro, sono troppo evidenti perchè siano necessarie particolari illustrazioni.

Basti dire che, come attualmente avviene per tutte le altre forme di credito agevolato, la concorrenza fra gli istituti consentirebbe ai destinatari dei finanziamenti di godere di riduzioni dei tempi di istruttoria; di potersi rivolgere, in presenza di una carenza di liquidità di un istituto, ad un altro; di ottenere, di fronte ad una risposta negativa, che la propria pratica venga riesaminata con indipendenza di giudizio da altri istituti.

D'altro canto la sezione autonoma dell'IMI, che attualmente opera in regime « monopolista », non si troverebbe più nella imbarazzante situazione di dover respingere una richiesta sapendo che il richiedente non dispone di alcuna possibilità di appello.

Inoltre lo Stato, in regime di pluralità di istituti mutuanti, potrebbe vedere ridotto il suo intervento integratore sui tassi di interesse.

Per queste ragioni riteniamo sia giunto il momento di provvedere, con il presente disegno di legge, ad una revisione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, sulle norme per l'esercizio del credito navale, con indubbi vantaggi di semplicità e praticità.

Inoltre il presente disegno di legge è volto a risolvere in modo decisivo e per un ragionevole lasso di tempo (cinque anni) il

problema dei finanziamenti statali al credito navale.

Con i fondi stanziati dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito con legge 4 agosto 1971, n. 594, si era giunti a finanziare i lavori iniziali a tutto il 1969, ma sono ancora in fase istruttoria le pratiche di finanziamento per lavori iniziati successivamente in un clima di estrema incertezza, non conoscendosi se vi sarà la copertura finanziaria necessaria all'ottenimento dei crediti agevolati.

Con il presente disegno di legge si è voluto, pertanto, elevare il limite d'impegno annuale per il credito navale a lire 5 miliardi per il quinquennio: 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Conteggiando i limiti di impegno già stabiliti per gli anni considerati da precedenti leggi, i nuovi limiti d'impegno vengono così a risultare i seguenti: lire 2.500 milioni per l'anno 1972, lire 4.000 milioni per l'anno 1973, lire 4.600 milioni per l'anno 1974 e lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Essi sono da considerare il minimo necessario per consentire una migliore operatività della legge.

La situazione obiettiva di un mercato in continua espansione, il costante aumento dei costi delle costruzioni navali (50 per cento soltanto negli ultimi due anni), il previsto maggiore sviluppo della capacità costruttiva dei cantieri navali italiani giustificano i nuovi oneri per lo Stato, previsti, peraltro, in misura molto limitata.

Confidiamo, stante la validità dei sopra esposti rilievi, nella rapida approvazione del disegno di legge che sottoponiamo al vostro giudizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende o istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 2.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 594, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1972; di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1973; di lire 4.600 milioni per l'anno finanziario 1974 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976.

Art. 3.

All'onere di cui alla presente legge per gli esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvederà con corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.